

**Richiesta di chiarimenti n. 5 al 17.10.2023:**

**Quesito 13:**

In riferimento al Lotto 2 RCTO siamo a chiedere quanto segue:

1. L'Ente è proprietario e/o gestisce dighe, invasi, bacini? In caso di risposta affermativa pregasi fornire elenco, relative caratteristiche e ubicazione

-no

2. Art. 22 (Clausole Vessatorie), Sezione 2

Pregasi confermare che in questo caso per Società Offerente si intende la Società aggiudicataria del Lotto

- Si conferma

3. Art. 3 (Malattie professionali) Sezione 3

Conferma che "non anteriori al 31/12/2012" si riferisce alle cause che hanno dato luogo alla malattia

- Si conferma

4. Art. 5 (Esclusioni), punto 2, Sezione 3

Per maggior chiarezza è possibile riformulare l'articolo come segue:

Dall' Assicurazione RCT sono esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D. Lgs. 209/2005, nonché da impiego di aeromobili . Sono altresì esclusi i danni alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del D. Lgs. 209/2005";

- Si conferma

5. Art. 5 (Esclusioni), punto 7, Sezione 3

Per mantenere uniformità con l'Art. 3 bis (Malattie Professionali limiti di garanzia) chiediamo che l'articolo sia riformulato come segue:

"Dall'Assicurazione RCT sono esclusi i danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto, dall'amianto e/o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto o amianto". La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO se non espressamente derogata dall'Art. 3 bis Malattie professionali limiti di garanzia"

- si conferma

6. Art. 6 (Precisazioni), comma 6, Sezione 3

Pregasi confermare che la garanzia non opera nel caso in cui i carrelli e/o le macchine operatrici siano soggetti all'assicurazione obbligatoria ex D.lgs. 209/2005

- Si conferma

7. Art. 6 (Precisazioni), comma 14, Sezione 3

L'ultimo capoverso del comma prevede che:

"Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni

fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella”

Evidenziamo che nella tabella di cui Art. 2, Sezione 4 di polizza, è previsto:

GARANZIA

LIMITI DI RISARCIMENTO

SCOPERTO E/O FRANCHIGIA

Art. 6 Precisazioni, Comma 14

Cose in consegna e custodia

€ 250.000,00 per sinistro anno

€ 2.000,00 per sinistro

La garanzia “Cose in consegna e custodia” è disciplinata dall’art. 6, comma 13 e non dal comma 14; inoltre nella tabella non vi è alcun riferimento alla garanzia effettivamente prevista dall’art. 6, comma 14. A questo punto siamo a chiedere quanto segue:

- Conferma che il sotto-limite per la garanzia “Cose in consegna e custodia” sia di € 250.000,00 per sinistro e anno e la franchigia per sinistro di € 2.000,00

**- Si conferma**

- Qual’ è il sotto-limite per sinistro e anno e la franchigia o scoperto operante per la garanzia di cui all’art. 6, comma 14, ultimo capoverso.

**- non sono previsti sotto-limiti franchigie e scoperti**

8. Art. 1 (Massimali), Sezione 4.

Pregasi confermare che per quanto riguarda l’opzione base il limite aggregato annuo RCT/RCO è di € 20.000.000,00 e non di € 25.000.000,00

**- si conferma limite aggregato € 25.000.000,00**

9. Art.2 ( Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti), Sezione 4

Chiediamo cortesemente di procedere alla rettifica dei seguenti riferimenti agli articoli del capitolato che non risultano corretti:

- Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori. Garanzia prevista dall’Art. 6 (Precisazioni), comma 12 e non 13

- Cose in consegna e custodia. Garanzia prevista dall’Art. 6 (Precisazioni), comma 13 e non 14

- Responsabilità da incendio. Prevista dall’Art. 6 (Precisazioni), comma 15 e non 16

**- verrà corretto in fase di emissioni definitiva**

10. Offerta Tecnica

Sezione 4, art. 1-Massimali.

Variante 1) Il limite aggregato annuo RCT/RCO è di € 25.000.000,00 o di € 20.000.000,00 (vedasi quanto previsto all’ art. 1 -Massimali- Sezione 4 del capitolato)

**- si conferma limite aggregato € 25.000.000,00**

11. Statistica sinistri

- La statistica sinistri fornita si riferisce al periodo 2019-02/2023. Chiediamo cortesemente sia prodotta una statistica sinistri aggiornata almeno al 30.06.2023

• Gli importi indicati nella colonna "Importi Liquidati" e nella colonna "Importi a riserva" sono al netto o al lordo di eventuali franchigie/scoperti. Se al netto pregasi precisare l'importo della fr. o scoperto applicato

- abbiamo richiesto l'aggiornamento alla compagnia che auspichiamo che arrivi entro la giornata.

- gli importi sono al lordo franchigia

#### **Quesito 14:**

Siamo a richiedere la conferma che, per i veicoli riportati nell'elenco, ove non viene indicato sì o no per la garanzia Kasko la stessa non vada prestata.

- Si conferma

#### **Quesito 15:**

Vi chiediamo gentilmente di indicare le differenze tra la polizza in corso ed il capitolato di gara (se non vi è possibile quantificarle chiediamo la pubblicazione della polizza in corso).

-Si conferma che non vi sono sostanziali differenze tra i testi in gara ed in corso

#### **Quesito 16:**

siamo a sottoporvi i seguenti quesiti:

##### QUESITO 1

La possibilità di inserire, in caso di aggiudicazione, la nostra esclusione Cyber Risks e la nostra Esclusione delle Malattie Trasmissibili, così come segue:

##### ESCLUSIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI

La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:

2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;

2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi, e

2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

##### ARTICOLO ESCLUSIONI DANNI CYBER E DATI – (CYB)

Quanto segue prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

##### DEFINIZIONI CHE INTEGRANO O SOSTITUISCONO QUANTO PREVISTO IN POLIZZA

##### ATTACCO INFORMATICO:

si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

#### COMPUTER VIRUS:

si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").

#### DANNO CYBER:

si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

#### DATI:

si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

#### INCIDENTE INFORMATICO:

si intende:

- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

#### SISTEMA INFORMATICO:

si intende:

qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.

#### SUPPORTO DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI:

si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

#### APPENDICE DI ESCLUSIONE CYBER E DATI

La presente Polizza esclude qualsiasi:

1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;

1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 sotto;

a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la garanzia prestata copre i Danni materiali e diretti ai Beni Assicurati (con esclusione dei Dati, in quanto non considerabili in nessun caso Beni Assicurati), causati da Incendio o Esplosione o Scoppio che derivi direttamente da un Incidente Informatico o Attacco Informatico. Sono in ogni caso escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese derivanti da qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Se presente la unità tecnica "Supporti di dati", nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei Dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati.

Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine.

La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuto invalido o inapplicabile, i

restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti.

5. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

- **Si conferma**

#### QUESITO 2

Che il paragrafo in calce all'art 2. Esclusioni della SEZIONE 3 – RISCHI COPERTI ED ESCLUSIONI, Art. 2 – Esclusioni, non dovrà essere operante per le esclusioni di cui alla lettera a) e b) oltre che per l'esclusione Cyber.

- **Si conferma**

-

#### QUESITO 3

In merito agli eventi naturali, speciali e catastrofali intesi come:

- Eventi socio-politici;
- Eventi atmosferici;
- Inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- Terremoto;
- Cedimento, franamento e smottamento del terreno

Chiediamo di inserire lo scoperto del 10% unitamente ai minimi già previsti dal capitolato.

**Si prega di attenersi a quanto previsto dal capitolato**

#### **Quesito 17:**

Buongiorno,

inoltriamo la seguente richiesta di chiarimenti relativa al LOTTO 1. ALL RISKS PROPERTY:

- PARTITA ASSICURATA - 2. Contenuto (proprietà e/o concessione) - Euro 11.886.492,02 – Si chiede dettaglio dei valori attribuibili agli impianti ed ai macchinari;

- Si chiede se tra i beni da assicurare sono presenti impianti per la produzione di energia alternativa come Pannelli/impianti fotovoltaici e simili; in caso di risposta affermativa se ne chiede ubicazione, tipologia e valore;

**Gli impianti fotovoltaici sono assicurati con polizza ad hoc**

- Art. 2 – Esclusioni – Si chiede disponibilità a modificare la seguente frase sostituendo l'inciso tra parentesi con quanto riportato in neretto: "Tutto quanto sopra (fatta eccezione per i punti A, B, F, G, H), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.";

**Si conferma**

- Relativamente alle garanzie dove sono riportati limiti in cifra fissa, come ad esempio TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, EVENTI ATMOSFERICI ecc. si chiede di confermare che i limiti sono per sinistro annualità assicurativa ed in aggregato per tutti i beni assicurati;

**Si conferma che i limiti sono per sinistri / annuo**

- Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece si prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d'uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.

## Si conferma che l'ente non segue la gestione del ciclo rifiuti

- Si chiede di confermare che devono ritenersi esclusi i danni derivanti da: valanghe, slavine, bradisismo del terreno, fenomeno c.d. delle "falde freatiche"; in caso di risposta negativa si chiede indicazione del limite di indennizzo previsto;

- **Sono inclusi - limite di indennizzo alla garanzia cedimento, franamento e smottamento**

- Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;

- **Si prega di fare riferimento alle esclusioni previste in polizza**

- Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza

- **Si prega di fare riferimento alle esclusioni previste in polizza**

- Si chiede di confermare che la polizza esclude il rimborso del maggior costo pagato dagli utenti del servizio idrico oggetto dell'attività dell'Ente per "perdite occulte di acqua";

- **Si conferma**

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, in sostituzione di quanto già presente nel Capitolato, della seguente clausola:

"Esclusione Cyber risk" Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

• “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;  
Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”:

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione);

- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei “Dati informatici”;

ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

### - Si conferma

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, in sostituzione di quanto già presente nel Capitolato, della seguente clausola:

#### CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, in sostituzione di quanto già presente nel Capitolato, della seguente clausola:

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI - La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

#### CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

**- Si conferma**

- Importo della franchigia in corso con la polizza Uniqua;

**- Franchigia € 2.000,00**

-Se negli ultimi 5 anni vi sia mai stata una gestione della franchigia in SIR; e in caso di risposta affermativa ci occorre elenco dettagliato di tutti i sinistri sia quelli gestiti dalla Compagnia che

direttamente dall'assicurato negli ultimi 5 anni;

**- negativo**

-Nella statistica sinistri gli importi indicati sono da considerarsi al lordo o al netto delle franchigie contrattuali?

**- Gli importi sono al lordo**

- Non risultano registrati sinistri nel 2023 ?

**- Si prega di far riferimento alla statistica sinistri caricata aggiornata a marzo 2023**